



COMUNE DI VICENZA
SERVIZI SOCIALI

P.G.n.

BANDO
PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVO ALL'ANNO 2020
(Det. N. Gen. 459 del 12.3.2020 del Direttore Servizi Sociali)

Ai sensi della DGR n. 1179 del 24.08.2021, è indetto il “Bando per la concessione del contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione dell’abitazione principale relativo all’anno 2018” risultante da **contratto di locazione regolarmente registrato** ai sensi della L. n. 431 del 9 dicembre 1998.

Il contratto di locazione, **relativo all’anno 2020** per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad un alloggio sito nella Regione Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. E’ ammessa un’unica richiesta di contributo cumulativa di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020.

E’ ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell’affitto da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare (come individuato dalla dichiarazione o attestazione ISEE) per il medesimo periodo.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare, il conduttore che alla data di presentazione della domanda sia in possesso dei requisiti e non incorra nelle cause di esclusione di seguito elencate.

1) Requisiti per la partecipazione al bando

- a. residenza nel Comune di Vicenza al momento della presentazione della domanda;
- b. i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all’anno 2018 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto, presso cui il richiedente ha avuto la residenza principale ed esclusiva;
- c. condizione economica, rappresentata dall’ISEE in corso di validità (DPCM 159/2013) non superiore ad € 20.000,00;
- d. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e. se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l’ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto e non incorrano le condizioni previste dall’art. 5 comma 5, 5 bis, 5 ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- g. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018;
- h. gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base al reddito o alla condizio-

ne economica familiare, né riferiti a contratti il cui locatore (o sub-locatore) sia il Comune di Vicenza.

2) Sono esclusi i nuclei familiari

- a. non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, ai sensi della leggettitolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per una percentuale superiore al 50% o la cui somma dei valori catastali ai fini Irpef rapportati alle rispettive quote di possesso sia superiore da € 26.810,16 . Tali esclusioni non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione o di usufrutto sull'alloggio; e n. 431/1998;
- b.
- c. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16%, purché l'ISEEfsa sia superiore ad € 10.000,00;
- e. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera e quindi da escludere, oppure di casi sociali conosciuti e da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati, il Comune di Vicenza provvederà a segnalare le domande relative a situazioni di bisogno meritevoli di tutela, riammettendo a riparto le domande incongrue riguardanti tali situazioni e provvedendo al loro cofinanziamento;
- f. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 75° anno di età entro il 31.12 dell'anno precedente o famiglie con persona disabile o non autosufficiente, la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- g. la cui superficie netta superi del 200% la superficie ammessa. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq. 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 75° anno di età entro il 31.12 dell'anno precedente o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- h. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri Enti, il cui canone sia determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare, nonché contratti il cui locatore (o sub-locatore) sia il Comune di Vicenza.
- i. Il cui canone sia superiore al canone integrato.

3) Altri vincoli e limiti

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2020, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati ai punti 1) e 2);
- C. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, riferita a canoni pagati nell'anno 2020, in altra Regione;
- D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande, queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come componente aggiunto (allegato 2 DPCM 159/2013);

E. All'importo del contributo definito dal "calcolo del fabbisogno", verrà sottratta la detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno relativo alla DSU, ovvero dalla dichiarazione Mod. 730/2019-Redditi anno 2020

4) Calcolo del fabbisogno

La situazione economica del nucleo familiare è valutata in base al nuovo ISEE (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159). Detto indicatore tiene conto dell'affitto che la famiglia ha sostenuto nel corso dell'anno. A parità di reddito patrimonio e composizione della famiglia, l'indicatore cambia in modo sostanziale in funzione della detrazione per l'affitto spettante, che varia anche a seconda del numero dei figli conviventi. Nel determinare l'entità del contributo, si calcola quale affitto la famiglia è in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare. In tal modo si determina l'entità dell'affitto non sostenibile ammesso a contributo. E' quindi necessario - per equità - partire da un indicatore che, a parità di reddito, patrimonio e peso della famiglia, sia lo stesso indipendentemente dall'affitto pagato.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE normale o corrente rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

A- ISE: (Indicatore Situazione Economica);

B- ISEE = ISE/Scala di equivalenza;

per ottenere:

C- ISEfsa: indicatore depurato degli effetti dell'affitto. Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto;

D- ISEefsa = ISEfsa/Scala di equivalenza.

La Regione Veneto, ai sensi della DGR n. 2643/2019, determina il fabbisogno complessivo di ciascun Comune, costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee, determinato come segue:

- a. canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica rappresentata dall'ISEefsa. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone: si ritiene che per ISEefsa fino ad € 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da 0%, si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEefsa pari ad € 20.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEefsa maggiore, arrivando fino ad un massimo del 35%. Il "reddito" da utilizzare per il calcolo dell'affitto sopportabile è rappresentato dall'ISEfsa;
- b. l'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato (canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento per un importo non superiore ad € 600,00) e canone sopportabile con un massimo di € 3.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- c. qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione al rapporto tra l'eccedenza del canone dichiarato e il canone medio. La Regione ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 10.000,00;
- d. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- e. l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEefsa. Fino ad € 7.000,00 viene considerata al 100%. Per valori superiori, tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino al 20% per ISEefsa pari ad € 20.000,00. Detta percentuale si decrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEefsa maggiori;

5) Liquidazione

- a. la Regione Veneto ritiene che non sia possibile prevedere quale sarà il numero di domande raccolte e l'ammontare complessivo del fabbisogno, alla luce delle rilevanti modifiche introdotte nella valutazione. Al fine di evitare che il contributo unitario derivante dal riparto risulti insignificante, qualora la percentuale di riparto risulti inferiore al 20% del fabbisogno, la Regione ammetterà a riparto le domande idonee in base ad una graduatoria, in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto del 20%;
- b. sono ritenute non liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00;
- c- beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o avente causa. In caso di morosità, il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio;
- d- in caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo, presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.

6) Termini e modalità di presentazione della domanda

I termini di apertura del bando sono 8 novembre – 30 novembre 2021. Le domande di contributo potranno essere presentate presso uno dei CAF convenzionati con il Comune di Vicenza, il cui elenco verrà diffuso sul sito del Comune di Vicenza.

In alternativa le domande potranno essere presentate autonomamente dal cittadino tramite smartphone, tablet o personal computer all'indirizzo web: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html.

7) Documentazione

- a) nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione si potrà, in sede di liquidazione o di controllo, richiederne la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza e copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- b) il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli dei Caf che aderiranno alla convenzione col Comune di Vicenza, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la "Dichiarazione Sostitutiva Unica" se non in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.
- c) è tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
 1. attestazione ISEE in corso di validità o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISE per ciascun membro della famiglia anagrafica:
 - a. dichiarazione (Modd. Unico, 730 o CUD) dei redditi percepiti nell'anno 2020;
 - b. estratto conto al 31/12 dell'anno precedente di tutti i rapporti con intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, SIM, ecc.);
 2. contratto/i di locazione **registrato/i**;

3. bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2020;
4. se il richiedente è extracomunitario, titolo di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

8) Controlli

- a) L'Amministrazione Comunale procederà al controllo a campione delle autocertificazioni presentate;
- b) Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

9) Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si comunica che:

- a) i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- c) il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dare corso alla domanda;
- d) titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Vicenza e la Regione Veneto - Unità Organizzativa Edilizia, Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati;
- e) responsabili del trattamento dati sono i soggetti incaricati dal Comune e che collaborano con lo stesso al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda;
- f) responsabile esterno del trattamento dei dati è la ditta individuata dalla regione Veneto come da DGR 1643 del 5.11.2019;
- g) in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- h) i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale.

Vicenza, 4 novembre 2021

IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
f.to digitalmente
(dott.ssa Micaela Castagnaro)